CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 28 E 29 MAGGIO 2023

REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI MASCALUCIA

(*Art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96*)

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023

REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI MASCALUCIA

(*Art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96*)

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

SALVATORE PILATO - Presidente

ANTONIO TEA – Componente relatore

GIUSEPPE DI PRIMA - Componente

FUNZIONARI CHE HANNO COLLABORATO:

PATRIZIA GERACI

ANTONIO CARUSO

ROSALIA SCATASSA

EDITING: VINCENZO GIACONIA

Deliberazione n. 65/2024/CSE

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023

composto dai magistrati:

Pres. Salvatore PILATO – Presidente

Primo Ref. Antonio TEA - Componente relatore

Ref. Giuseppe DI PRIMA - Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera e al Senato;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*";

VISTO, altresì, l'art. 14 *bis* del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTO l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), che ha successivamente modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZ.AUT/2013/INPR e n. 12/SEZ.AUT/2014/QMIG, contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

VISTO il decreto n. 87/2023/CONTR del 5 ottobre 2023 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, con il quale è stato costituito questo Collegio di controllo sulle spese sostenute in occasione delle elezioni, tenutesi nel territorio della Regione siciliana nel 2023, per il rinnovo dei consigli comunali;

VISTA la disposizione n. 2055 del 6 ottobre 2023, con la quale il Dirigente della Segreteria amministrativa del Servizio di supporto della Sezione di controllo ha provveduto a individuare i Revisori assegnati a questo Collegio per l'espletamento dell'attività istruttoria;

VISTA la delibera n. 7/2024/CSE del 16 gennaio 2024 con la quale questo Collegio ha prorogato di tre mesi il termine del controllo;

ESAMINATA la documentazione pervenuta in esito all'attività istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, limitando la verifica della conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anziché a quelli con 15.000 abitanti, come previsto dalla precedente formulazione della norma,

DELIBERA

di approvare l'unito referto sull'esito dei controlli eseguiti sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento, rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali in data 28 e 29 maggio 2023, per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Mascalucia.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per debita conoscenza, al Consiglio comunale di Mascalucia, nella persona del Presidente *pro-tempore*, con invito a volerne curare la comunicazione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ne dispone, altresì, la trasmissione all'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, nonché al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 7 marzo 2024.

I componenti

Antonio Tea (relatore)

ANTONIO TEA
CORTE DEI CONTI
07.03.2024 11:43:04
GMT+00:00

Giuseppe Di Prima

GIUSEPPE DI
PRIMA
CORTE DEI CONTI
10.03.2024
17:43:42
GMT+01:00

Il Presidente

Salvatore Pilato

SALVATORE PILATO
CORTE DEI CONTI
11.03.2024 11:30:47 GMT+01:00

Depositata in Segreteria in data 11 marzo 2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris Rasura

BORIS RASURA
CORTE DEI CONTI
11.03.2024 16:19:35
GMT+01:00

INDICE

PREMESSA .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

PARTE GENERALE .....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

Fondamento normativo e *ratio* del controllo 9

L'attività istruttoria svolta dal Collegio ..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

L'esame dei rendiconti .....1**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

Osservazioni conclusive 15

PARTE SPECIALE 17

Spese e finanziamenti relativi al Comune di Mascalucia**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**8

PREMESSA

Il presente referto espone il risultato dei controlli effettuati dal Collegio istituito con decreto n. 87/2023/CONTR del 5 ottobre 2023 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 6 luglio 2012, sui conti consuntivi delle spese (e delle correlate fonti di finanziamento) sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nella campagna elettorale che hanno preso parte alle consultazioni amministrative che hanno avuto luogo in data 28 e 29 maggio 2023, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale presso il Comune di Mascalucia.

PARTE GENERALE

Fondamento normativo e *ratio* del controllo

L'art. 13 della legge n. 96 del 6 luglio 2012[1], sopra richiamato, rubricato "*Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali*", è inserito in un complesso di interventi rivolto alla riduzione dei contributi pubblici a partiti e movimenti politici ed ha introdotto significative innovazioni riguardanti le elezioni comunali, prevedendo, nei commi da 1 a 5, limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici, al successivo comma 6, l'applicabilità di alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 515/1993 e, al comma 7, la disciplina del regime sanzionatorio[2].

---

[1] La legge indicata nel testo contiene: "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*".

[2] Si riporta il testo della norma: "*1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.*
2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:
a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;
b) articolo 11;
c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
d) articolo 13;
e) articolo 14;

La tecnica utilizzata dal legislatore è consistita nell'estendere alle elezioni amministrative il modello delineato in riferimento alle elezioni nazionali dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, adottata sul presupposto dell'erogazione in favore delle forze politiche di finanziamenti pubblici (oggi aboliti ad opera del D.L. n. 149/2013, recante la "*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014 n. 13), dei quali si intendeva garantire un corretto utilizzo.

Il controllo dei Collegi istituiti presso la Corte dei conti sulla legittimità dei rendiconti riguardanti la gestione delle campagne elettorali, sia politiche che amministrative, permane, quindi, in un mutato contesto di contribuzioni dirette esclusivamente private, senza che sussista più l'esigenza di accertarsi del corretto utilizzo di risorse pubbliche.

Va però chiarito che, anche in precedenza, tale finalità era restata puramente teorica, dal momento che, nonostante i ripetuti allarmi espressi dai Collegi succedutisi nel tempo, i partiti hanno ampiamente beneficiato di contributi statali, erogati a prescindere dalle spese dimostrate, financo a favore delle forze politiche che avevano dichiarato di non averne sostenute.[3]

Inoltre, il venir meno delle contribuzioni pubbliche non deve indurre a concludere che verifiche quali quella in oggetto, pur se bisognose di una ridefinizione normativa, abbiano perso attualità, considerato che la normativa destinataria del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 sottende un'ulteriore *ratio,* consistente nel garantire la

---

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni".

[3] I Collegi per il controllo delle spese elettorali hanno ripetutamente censurato il sistema di finanziamento dei partiti, stigmatizzandolo, fra l'altro, nelle pagg. 14 e 15 del referto riguardante le elezioni politiche del 2008: *vd*., inoltre, la "*analisi delle spese sostenute e dei contributi erogati nel periodo 1994-2008*", da pag. 177 a 184 e il referto per le elezioni politiche del 2013, successivo all'abolizione del contributo pubblico, che ne evidenzia le storture alle pagine da 17 a 19, dando plastica visibilità al divario fra spese e contributi nelle tavole grafiche contenute nell'appendice.

trasparenza della gestione contabile delle competizioni elettorali da parte dei partiti, la quale acquista anzi un rilievo anche maggiore in un regime di prevalenza degli apporti privati[4].

L'attività istruttoria svolta dal collegio

Questo Collegio, si è avvalso di tre revisori appositamente designati dal Dirigente della Segreteria del Servizio di supporto con disposizione n. 2055 del 6 ottobre 2023.

L'attività istruttoria, in via preliminare, è stata rivolta all'individuazione, tramite i dati forniti dall'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento autonomie locali, dei Comuni interessati alla consultazione elettorale in esame e, per ciascun ente, al fine di determinare la soglia di spesa di cui all'art. 13, comma 5, della L. n.96/2012, del numero degli aventi diritto al voto.

La fase successiva è consistita nell'identificare i soggetti tenuti alla rendicontazione, o all'inoltro della c.d. "*dichiarazione negativa*", da rilasciare nel caso in assenza di finanziamenti e di spese, sollecitando, qualora gli interessati non avessero spontaneamente provveduto, l'adempimento dell'obbligo.

Il Collegio, tenuto conto delle incertezze interpretative e delle difficoltà di applicazione della disciplina, ha ritenuto di qualificare come ordinatorio il termine ricavabile dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993[5] e dell'art. 13, comma 6, lett. c)[6], della legge n. 96/2012, verificando caso per caso se si trattasse della violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto, soggetta a specifica sanzione (ipotesi non verificata nel caso di specie), ovvero di un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche.

Una volta acquisiti i consuntivi, in numerose ipotesi si è reso necessario formulare richieste istruttorie integrative riguardanti l'ammissibilità e all'inerenza delle spese, la

[4] *Cfr*. l'introduzione del referto reso in occasione del rinnovo del Parlamento europeo del 2013, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 149/2013, e la pag. 27 del referto per le elezioni politiche del 2013.

[5] "*I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*."

[6] La disposizione menzionata nel testo stabilisce l'applicabilità dell'articolo 12, comma 1, della Legge 513/1993 "*intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.*"

completezza della documentazione volta a dimostrarne l'effettività (consistente prevalentemente in fatture comprovanti l'avvenuto pagamento) e l'osservanza delle disposizioni relative alle contribuzioni private (trasparenza dei contributori, dichiarazione congiunta per elargizioni provenienti da persone fisiche e delibera autorizzativa o determina equipollente ed iscrizione in bilancio per quelli promananti da società).

Infine, rilevato che le consultazioni amministrative per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale hanno avuto luogo nelle date del 28 e 29 maggio 2023 (con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno 2023) ed hanno riguardato i comuni di Acireale, Catania, Comiso, Licata, Mascalucia, Modica, Ragusa, Siracusa e Trapani il Collegio ha ritenuto di individuare, quale *dies a quo*, unico per tutti i comuni, per calcolare il termine di sei mesi entro il quale concludere il controllo, quello coincidente con la data del deposito dell'ultimo rendiconto pervenuto nei termini (ossia il 1° agosto 2023, giorno in cui è pervenuto il rendiconto della formazione politica "Fratelli d'Italia" per i comuni di Acireale, Catania, Comiso, Mascalucia, Siracusa e Ragusa).

In ragione del notevole ritardo con cui i Sindaci di Catania e Modica hanno dato riscontro alla richiesta di trasmissione degli elenchi delle formazioni politiche che avevano partecipato alle elezioni amministrative in oggetto (nota prot. n. 9182 del 2 novembre 2023), il Collegio, con delibera n. 7/2024/CSE del 16 gennaio 2024, ha prorogato di tre mesi il termine del controllo ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993.

L'esame dei rendiconti

L'analisi è stata condotta nell'ambito delle linee guida tracciate dalle Sezioni delle Autonomie della Corte di conti con le deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo

stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione, in continuità con le precedenti pronunce dei Collegi territoriali[7].

In particolare, i controlli sulle spese sostenute dei partiti, movimenti o liste in occasione delle competizioni elettorali hanno avuto ad oggetto il rispetto dei limiti massimi imposti dall'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012: sotto tale profilo è emersa una vistosa sproporzione fra i costi effettivamente sostenuti dalle forze politiche e i limiti normativamente fissati, i quali sottendono un livello di apporti significativamente più elevato di quello registrato, restando puramente teorica l'ipotesi della loro violazione.

Sempre sul fronte delle spese, è stata accertata la loro riconducibilità alla tipologia elencata dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 515/93[8], richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, la riferibilità, anche dal punto vista cronologico, alla campagna elettorale e l'esistenza di finanziamenti a copertura, dato che un esubero delle passività sarebbe stato rivelatore di fonti di approvvigionamento non dichiarate.

A questo proposito, occorre evidenziare che, sebbene l'art. 12 della legge n. 515/1993 non faccia espresso riferimento a un controllo sulle fonti di finanziamento, alla luce di molteplici elementi, l'ambito dello scrutinio include anche l'attivo del rendiconto.

Rileva, in primo luogo, il tenore del primo comma della norma da ultimo citata, che richiede la presentazione alla Corte dei conti di un "*consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*"; deve considerarsi, inoltre, che il successivo art. 15, comma 15, prevede una sanzione amministrativa, irrogata "*in caso di mancata indicazione nei consuntivi…delle fonti di finanziamento*"; occorre tenere conto da ultimo della *ratio legis* di rendere trasparente la gestione contabile delle campagne elettorali, soddisfatta mediante l'individuazione della copertura delle spese.

---

[7] Si menziona, in particolare, il precedente referto del Collegio presso questa Sezione, approvato con la deliberazione n. 105/2021/CSE del 9 settembre 2021, cui si rinvia per l'*excursus* approfondito normativo delle fattispecie d'interesse.

[8] "*Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:*
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale."

In concreto, si è registrata la preponderanza dei casi di "dichiarazioni negative", in cui i rappresentanti delle liste hanno attestato di non aver ricevuti finanziamenti né sostenuto spese.

Nelle fattispecie di c.d. "*autofinanziamento*", realizzato mediante l'utilizzo di fondi propri (presumibilmente derivanti da quote di tesseramenti, dalle rate di rimborsi percepiti in passato e dal due per mille destinato dai contribuenti), la dichiarazione dei rendicontanti che attestano di aver attinto a fonti del bilancio del partito è stata considerata idonea a dare prova della copertura delle spese fino al corrispondente ammontare, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352.

Nelle ipotesi di apporti promananti da altri soggetti sono stati identificati i contributori ed è stata reperita la documentazione eventualmente resa necessaria dalla natura dei beneficianti.

Non sono stati identificati casi di elargizione di somme superiori al tetto oltre il quale è necessaria la c.d. "*dichiarazione congiunta*", ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981, come modificato dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3 del 2019.

Non sono emerse neppure trasgressioni dell'art. 10 del decreto-legge n. 149 del 2013, che, ai commi 7 e 8, stabilisce un tetto di centomila euro annui per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche in favore dei partiti politici né dell'art. 7 della legge n. 195 del 1974, la cui violazione configura un illecito penale, sia sotto il profilo della verifica dell'eventuale provenienza di finanziamenti da enti pubblici e dagli altri soggetti indicati al primo comma, sia, se versati da società diverse da quelle contemplate nel primo comma, dell'osservanza del duplice requisito della deliberazione assembleare o della determina dell'amministratore unico, investito dei relativi poteri e della regolare iscrizione della posta in bilancio.

L'analisi complessiva dei rendiconti non ha evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla disciplina normativa, rilevandosi che, in ogni caso, le irregolarità riscontrate, prive di gravità offensiva, non erano suscettibili né di segnalazioni ad altri organi né dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge n. 515/93, applicabili tramite i

rinvii contenuti nel comma 6, lettera f) del 13, comma 7, della legge n. 96/2012, e dal successivo comma 7 del richiamato art. 13.

Osservazioni conclusive

Va evidenziato, in primo luogo, che la legislazione in materia di controlli sulle spese elettorali, stratificata e composta da fonti scarsamente coordinate, intesta una pluralità di compiti a soggetti diversi, senza aver cura di raccordarne le attività.

Inoltre, diverse questioni, fra cui l'interpretazione dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993[9], sono state oggetto di ricostruzioni contrastanti, rendendo incerti anche i criteri da utilizzare per il controllo.

Alcuni Collegi territoriali, infatti, hanno ritenuto che la percentuale del trenta per cento debba essere commisurata all'entità delle spese documentate ricomprese nell'elencazione contenuta nella norma richiamata e che le stesse non debbano essere supportate da pezze d'appoggio; diversamente, ove le spese indicate nel secondo comma fossero provate nel loro preciso ammontare, dovrebbero seguire il regime di cui al primo comma ed essere, cioè, rendicontate per l'intero[10].

Una diversa interpretazione, invece, impone che, ai fini della rendicontazione percentuale, sia prodotta un'idonea documentazione giustificativa, consentendo, comunque, il loro computo integrale qualora ne sia dimostrata in modo inequivoco la totale riferibilità alla singola consultazione elettorale[11].

La questione, comunque, ai fini del presente referto, è priva di rilievo pratico, dal momento che solo una delle forze politiche ha indicato spese forfettarie, dichiarandole, però, erroneamente, senza averle effettivamente sostenute, sulla base di una inesatta esegesi della norma.

---

[9] "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate*".
[10] *Cfr*. le delibere della Sezione Abruzzo nn. SRCABR/12/2021/CSE e SRCABR/13/2021/CSE; *vd*. Anche le deliberazioni n. 105/2020/SRCPIE/CSE della Sezione Piemonte; n. SRCSAR/41/2016/CS della Sezione Sardegna e n. 7/SRCERO/2020/CSE della Sezione Emilia-Romagna; n.364/ SRCVEN 2019/CSE della Sezione Veneto.
[11] *Cfr*. la deliberazione della Sezione Toscana n.66/2020/CSE.

Va sottolineata, inoltre, l'assenza di collegamenti fra i bilanci delle forze politiche che ambiscono all'iscrizione e alla permanenza nel registro e al conseguimento dei benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del D.L. n. 149/2013, assoggettati al controllo della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che sono analitici, consolidati, certificati e verificati da un organismo indipendente, e i consuntivi che i Collegi istituiti presso la Sezione di controllo devono esaminare in assenza di informazioni idonee contestualizzare la gestione delle campagne elettorali nell'ambito di quelle dell'esercizio.

In conclusione, si auspica un aggiornamento normativo, che, salvaguardando la specificità del controllo intestato ai Collegi presso le Sezioni regionali della Corte, renda più incisivi gli strumenti istruttori a loro disposizione, anche attraverso l'istituzione di canali di circolazione di informazioni fra il Collegio e la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

PARTE SPECIALE

Comune di Mascalucia elettori 26.979 limite di spesa per ciascuna lista euro 26.979,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nelle date del 28 e 29 maggio 2023 n. 12 partiti, movimenti, liste.

Il Consiglio comunale si è insediato in data 18 luglio 2023.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 1° settembre 2023 (45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale), ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013.

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Magra Sindaco	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Amo Mascalucia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Prima L'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Forza Italia - Berlusconi	€ 172,05	€ 223,67	€ 51,62
5	Mascalucia in progresso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Obiettivo Mascalucia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Il Quadrifoglio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Maugeri per Mascalucia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Sud Chiama Nord – Cateno De Luca per Mascalucia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	Insieme per … Mascalucia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni	€ 1.060,80	€ 1.060,80	€ 0,00
12	Movimento 5 stelle 2050	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese dichiarate		**€ 1.232,85**	**€ 1.284,47**	**€ 51,62**
Limite generale ammissibile per il Comune		**€ 323.748,00**		
Incidenza totale spese/limite generale		**0,39%**		

1. **Magra Sindaco**

In data 15 gennaio 2024 (oltre il termine di legge), la delegata della lista, Lanza Elisa, ha trasmesso una dichiarazione nella quale attesta che la lista non ha ricevuto alcun contributo e non ha sostenuto alcuna spesa in relazione alla suddetta campagna elettorale.

2. **Amo Mascalucia**

In data 30 gennaio 2024 2024 (oltre il termine di legge), i delegati della lista, Albertini Beniamino e Ruggeri Valentini, hanno trasmesso una dichiarazione nella quale attestano che la lista non ha sostenuto alcuna spesa né ha ricevuto alcun contributo.

3. **Prima L'Italia**

In data 19 gennaio 2024 (oltre il termine di legge), il delegati della lista, Alfio Faro ed Elisa Chiavetta, hanno trasmesso una dichiarazione con la quale si attesta che da parte della lista non sono state effettuate operazioni di raccolta di fondi né è stata affrontata alcuna spesa per il finanziamento della campagna elettorale.

4. **Forza Italia - Berlusconi**

In data 7 luglio 2023 (entro il termine di legge), il Commissario Amministratore nazionale, Fabio Roscioli, ha inviato un rendiconto, in cui sono indicate fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, pari a euro 172,05 e spese per complessivi euro 223,67 di cui euro 172,05 destinate all'autenticazione delle firme ed euro 51,62 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Dall'analisi del rendiconto presentato dal Commissario nazionale e della documentazione allegata sono emerse talune incongruenze che hanno reso necessario un supplemento istruttorio.

Pertanto, con nota prot. Cdc n. 545 del 17 gennaio 2024, è stato chiesto all'Amministratore nazionale del partito di:

- rendere chiarimenti in ordine al disallineamento fra le fonti di finanziamento, relative alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate, pari ad euro 172,05 ed il totale delle spese elettorali da consuntivo, pari ad euro 223,67 (divergenza dovuta all'indicazione, nel rendiconto, della cifra di euro 51,62 quale 30% a forfait sul complessivo delle spese ammissibili e rendicontate);
- rendere chiarimenti in ordine alla presenza di due rendicontazioni di cui una negativa;
- fornire documentazione dimostrativa dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto esposte nelle fatture allegate al rendiconto a giustificazione delle spese sostenute.

L'Amministratore, con nota del 23 gennaio 2024, acquisita con prot. Cdc n. 1177 del 26 gennaio 2024, ha riferito che «*per quanto riguarda l'ammontare di € 51,62 esposto nelle spese a forfait Vi precisiamo che il Movimento Politico Forza Italia non ha effettivamente sostenuto alcuno dei costi ai sensi di legge ricompresi in tale voce. Gli stessi sono stati esposti nel rendiconto solamente per*

ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad € 51,62. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione».

Lo stesso Amministratore ha precisato, inoltre, che «*il legale Rappresentante nonché Amministratore nazionale del Movimento politico Forza Italia è l'unico in base allo Statuto autorizzato a presentare i rendiconti agli organismi competenti…. Pertanto, i consuntivi trasmessi dal nostro Movimento…. devono intendersi definitivi*» ed ha prodotto il mod. F24 a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute d'acconto.

Alla luce dei chiarimenti ottenuti possono trarsi le seguenti conclusioni.

La spesa di euro 51,62 non è mai stata sostenuta e, dunque, non avrebbe dovuto essere inserita nel rendiconto.

Il finanziamento di euro 172,05, proveniente da contributori dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La spesa corrispondente di euro 172,05 è ammissibile, dal momento che è riconducibile alle tipologie previste dall'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è documentata:

a) dalla fattura n. 58 del 26 maggio 2023 (recante la dicitura "*pagato il 3-4-23*"), da cui si evince che la prestazione riguarda la redazione di una procura speciale notarile (n. di rep. 21.465 del 30 marzo 2023), relativa alle elezioni amministrative siciliane, compensata con un onorario totale di euro 890,00, da dividere per il numero (pari a sei) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale del 28 e 29 maggio 2023;

b) dalla fattura n. 2071 del 27 aprile 2023 (recante la dicitura "*pagato il 28-4-23*"), relativa al rilascio di n. 350 copie conformi dell'atto di deposito a rogito per l'inserimento del cognome nel simbolo Forza Italia, il cui importo totale è stato ripartito *pro-quota* tra i singoli rendiconti concernenti le elezioni comunali a cui ha partecipato la lista del Movimento politico "*Forza Italia*", attribuendo a quello concernente il comune di Mascalucia la somma di euro 23,72;

c) dal mod.F24 attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute d'acconto indicate nelle sopra citate fatture.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari di euro 172,05, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del limite previsto

dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di euro 51,62 per le ragioni sopra esposte.

5. **Mascalucia in progresso**

In data 15 gennaio 2024 (oltre il termine di legge), i rappresentanti della lista, Gaetano Sbirziola e Paolo Davide Villari, hanno dichiarato, a mezzo posta elettronica certificata, che la lista non ha avuto né entrate né spese da rendicontare.

6. **Obiettivo Mascalucia**

In data 12 gennaio 2024 (oltre il termine di legge), il delegato della lista, Massimiliano Di Modica, ha trasmesso una dichiarazione nella quale attesta che sia le spese sostenute che i finanziamenti ricevuti sono pari a zero.

7. **Il Quadrifoglio**

In data 28 febbraio 2024 (oltre il termine di legge), il delegato rappresentante di lista, Biffi Guglielmo, ha trasmesso una dichiarazione con la quale conferma l'assenza sia di finanziamenti che di spese.

8. **Maugeri per Mascalucia**

In data 17 gennaio 2024 (oltre il termine di legge), la delegata della lista, Tripolone Marcella, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di contributi e di spese.

9. **Sud Chiama Nord – Cateno De Luca per Mascalucia**

In data 15 gennaio 2024 (oltre il termine di legge), la rappresentante della lista, Lombardo Simona Maria, ha trasmesso una dichiarazione in cui afferma che la lista non ha sostenuto spese né ha ricevuto entrate.

10. **Insieme per….Mascalucia**

In data 13 novembre 2023 (oltre il termine di legge), il delegato della lista, Vitale Antonino, ha trasmesso una dichiarazione negativa di entrate e di spese.

11. Fratelli D'Italia – Giorgia Meloni

In data 1° agosto 2023 il Segretario amministrativo e legale rappresentante del partito nazionale Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale, Roberto Carlo Mele, ha trasmesso:

- una dichiarazione negativa di spese elettorali con la quale attesta "*di non aver sostenuto spese per la propaganda elettorale della lista Fratelli d'Italia presentata alle elezioni amministrative 2023 del Comune di Mascalucia tenutesi in data 25 e 26 maggio 2023*" (le date indicate rappresentano, evidentemente, un refuso, dato che le elezioni si sono tenute in data 28 e 29 maggio 2023, come lo stesso Segretario ha poi confermato nella nota del 24 gennaio 2024, prot. Cdc n. 1087 del 25 gennaio 2024, per i comuni di Catania, Trapani e Ragusa);
- il rendiconto delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento (disponibilità proprie del partito) della campagna elettorale, con documentazione a corredo, dell'autonomia economico finanziaria della Regione Sicilia Orientale di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale, sottoscritto dal relativo rappresentante legale, Pierluigi Napoletano, indicante un ammontare complessivo di entrate e di spese pari, rispettivamente, a euro 1.060,80.

A dimostrazione della citata spesa di euro 1.060,80, concernente l'affissione di n. 40 manifesti su stendardi formato 140x200, è stata prodotta la fattura n. 126 del 22 maggio 2023 emessa dalla "VISUAL ADV SRL", corredata dal relativo bonifico bancario di pari importo del 26 maggio 2023.

Poiché la spesa risulta inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11, comma 1, lett b), della legge n. 515 del 1993, è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge n. 96 del 2012 ed è adeguatamente dimostrata, il rendiconto può essere dichiarato regolare.

12. Movimento 5 stelle 2050

In data 06 novembre 2023 (oltre il termine di legge) il rappresentante/delegato alla presentazione della lista, Giuffrida Vito, ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di contributi e di spese.